



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

\*CONTRATTI E  
OBBLIGAZIONI  
IN GENERE

R.G.N. 30046/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 26060

- Dott. LUIGI PICCIALLI - Presidente - Rep. 4376
- Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Consigliere - Ud. 09/10/2013
- Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere - PU
- Dott. CESARE ANTONIO PROTO - Rel. Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 30046-2007 proposto da:

GP, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA V.AMBROSIO 8, presso lo  
studio dell'avvocato FIANDANESE MARIO, che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato DORE  
FRANCO;

- ricorrente -

2013

contro

2067

SV, rappresentato e difeso  
ex art.86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
XX SETTEMBRE 15, presso lo studio dell'avvocato

- 1 - *ff*

MUSCELLA MASSIMO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 576/2007 del TRIBUNALE di  
VERBANIA, depositata il 02/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. CESARE  
ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. SV , sostenendo di avere svolto su incarico e per conto dell'avv. GP attività procuratorie in favore di

T S.p.A., cliente del GP , in una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, davanti al Tribunale di Verbania, chiese ed ottenne dal Giudice di pace della stessa città nei confronti del GP decreto ingiuntivo di pagamento del compenso, asseritamente dovutogli dallo stesso.

L'avv. GP propose opposizione con atto notificato il 7/6/2002 eccependo di avere sempre agito in nome e per conto della T S.p.A., comune cliente, di non avere concluso alcun contratto di mandato con l'avv. SV e di non essersi obbligato, nei suoi confronti, ad alcun pagamento.

Con sentenza in data 6/2/2006 il Giudice di pace rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. La decisione veniva confermata, con sentenza del 2/8/2007, dal Tribunale di Verbania che, al fine dell'individuazione del soggetto che aveva conferito il mandato all'avv. SV , riteneva decisivo, non già la procura (pacificamente conferita da

T S.p.A), ma il documento n. 3



ossia una lettera del \_\_\_\_\_ al SV con la quale era  
inviato un atto di citazione da sottoscrivere e  
notificare e un assegno circolare quale fondo spese con  
l'assicurazione che la cliente avrebbe provveduto  
all'eventuale integrazione a semplice richiesta ed era  
indicato il nominativo della cliente per la  
registrazione al repertorio e per la relativa fattura;  
riteneva rilevanti anche successive comunicazioni  
inviata al SV dal GP, contenenti le indicazioni  
circa il comportamento da tenere; aggiungeva che il  
GP avrebbe avuto l'onere di provare di avere  
conferito il mandato agendo in nome e non solo  
nell'interesse della propria mandante

T S.p.A.

Contro la sentenza il GP ha proposto ricorso per  
Cassazione affidando il mezzo ad un unico motivo di  
censura nel quale è congiuntamente dedotta la  
violazione di norme di diritto e il vizio di  
motivazione.

Il SV ha resistito con controricorso.

#### Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce  
la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e  
2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione.



Il ricorrente preliminarmente trascrive il contenuto del documento n. 3 (lettera inviata da GP a SV e datata 22 Settembre 1992) ritenuto decisivo dal giudice di appello.

Nel predetto documento:

- è indicato il nominativo della cliente (

T S.p.A) per il repertorio,

- si dà atto che viene allegato l'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo nonché un assegno circolare quale fondo spese con la precisazione che la cliente lo integrerà a semplice richiesta dello stesso avvocato SV;

- viene specificato che la fattura dovrà essere inviata a T S.p.A.

Ciò premesso il ricorrente contesta la rilevanza attribuita alle indicazioni circa il comportamento da tenere, che, secondo il giudice di secondo istanza, provenivano direttamente dal GP e non dalla cliente, in quanto attinenti allo svolgimento della difesa e non all'incarico di patrocinio che, in difetto di prova contraria, doveva presumersi conferito dalla stessa cliente ( T S.p.A.) ad entrambi i soggetti ai quali essa aveva conferito la procura.



Il ricorrente contesta, poi, la complessiva valutazione del documento, la mancata considerazione di alcuni elementi documentali quali il fondo spese corrisposto dalla società, l'assicurazione di una integrazione, da parte della società a semplice richiesta, la richiesta di intestare la fattura del fondo spese alla cliente, l'indicazione del nominativo della cliente ai fini dell'iscrizione al repertorio della clientela.

Il ricorrente, formulando i quesiti ex art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile *ratione temporis*, chiede:

- se in caso di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato importi l'acquisizione in capo al primo della qualità di cliente del secondo;
- se, in caso di rilascio di procura ad litem congiunta a due avvocati, l'incameramento del fondo spese erogato dalla parte che ha rilasciato procura, il rilascio alla stessa di fattura a copertura dell'acconto, l'iscrizione del suo nominativo nel repertorio della clientela, siano fatti idonei a far ritenere il

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. M.' or similar, written in a cursive style.



conferente la procura cliente dell'avvocato, iscrizione del suo nominativo nel repertorio della clientela.

2. Il motivo è fondato con riferimento al vizio di motivazione.

Occorre premettere che il giudice di secondo grado, nel motivare, esordisce affermando che nella sentenza di primo grado non si riscontra alcun riferimento alla prova testimoniale, avendo il primo giudice valutato unicamente la documentazione prodotta dalle parti.

Il giudice di secondo grado svalorizza l'elemento costituito dal conferimento di procura congiunta e valorizza principalmente il documento indicato con il numero 3 affermando, del tutto apoditticamente che da quel documento risulterebbe un diretto conferimento dell'incarico all'avvocato SV da parte dell'avvocato GP che aveva sempre trasmesso puntuali indicazioni su dichiarazioni da rendere e difese da assumere; addebita infine all'avv. GP, quale mandatario della cliente, di non avere provato di avere agito in nome della sua mandante.

La sentenza impugnata, sotto questo profilo, appare carente di motivazione in quanto:



- non riporta i contenuti del documento 3 che dovrebbero giustificare le conclusioni di merito del giudice di appello;

- mentre si sostiene che l'avv. SV non avrebbe mai avuto alcun contatto diretto con la cliente, non è adeguatamente valutato l'elemento presuntivo costituito dal rilascio di procura congiunta all'avvocato GP e all'avvocato SV .

Al riguardo questa Corte ha infatti affermato il principio secondo il quale la distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio (in virtù del quale si è ritenuto possibile nella giurisprudenza di questa Corte individuare come cliente, e cioè obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell'avvocato, un soggetto diverso da colui che ha rilasciato la procura) non esclude la necessità di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura (cfr. da ultimo Cass. 4959/2012), ossia, nel caso di specie, T S.p.A. e non l'avvocato GP che, invece è stato ritenuto gravato di un onere probatorio che non gli competeva in presenza di procura congiunta.



Infine, si è valorizzata senza adeguata motivazione, una circostanza (le puntuali indicazioni su dichiarazioni da rendere e difese da assumere) senza considerare che, in generale, non rileva, nell'ipotesi di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti e non all'incarico di patrocinio proprio perché, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi (Cass. 27/12/2004 n. 24010).

La motivazione è errata nel presupposto del ragionamento per il quale si richiede al procuratore, nominato dalla cliente, di provare che l'altro procuratore congiuntamente nominato e dominus della difesa, abbia speso il nome della cliente, invece che pretendere la prova del superamento della presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti.

Il giudice di appello ha insufficientemente motivato:

- con riferimento al documento n. 3, indicato come decisivo, in ordine all'affermazione per la quale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. S.' or similar.



l'avvocato GP si sarebbe obbligato personalmente nei confronti dell'avv. SV salvo farsi rimborsare dalla cliente i diritti e gli onorari a lui spettanti; sul punto il ricorrente, trascrivendo il contenuto del documento (lettera del 22/9/1992), ha rilevato che nella lettera si faceva presente che la cliente avrebbe integrato il fondo spese a semplice richiesta dello stesso avvocato SV, che la fattura doveva essere inviata alla cliente, che era indicato il nominativo della cliente e la sua partita iva per il repertorio annuale della clientela; che la fattura dell'acconto fu emessa nei confronti della cliente e da questa accettata;

- con riferimento al contratto di patrocinio, in merito agli specifici elementi dai quali desumere il superamento della presunzione di coincidenza (non essendo sufficiente il generico rinvio ad un carteggio, imprecisato nei suoi contenuti) del contratto di patrocinio con la procura alle liti.

Occorre ancora precisare (onde non ingenerare l'equivoco di un contrasto con i principi affermati da questa stessa sezione nella sentenza 2/12/2011 n. 25816) che deve essere confermato il principio per il quale obbligato a corrispondere il compenso



professionale al difensore per l'opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo.

Tuttavia, in presenza di una procura congiunta ai due avvocati e per effetto della suddetta presunzione, è proprio questo distinto rapporto interno ed extraprocessuale, regolato dalle norme dell'ordinario mandato, a dovere deve essere provato, eventualmente provandosi anche per via indiziaria (ma non semplicemente affermandosi) che la procura era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria.

L'accertare, di volta in volta, in quale di tali diverse situazioni si verta integra dunque, una questione di fatto, che come tale è rimessa alla valutazione del giudice di merito e, se decisa in base ad adeguata e logica motivazione, si sottrae ad ogni possibile vaglio in sede di legittimità; ma nella specie ciò non è avvenuto per le evidenziate carenze della motivazione.



In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al Tribunale di Novara.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Novara.

Così deciso in Roma, il 9/10/2013.

Il Consigliere estensore.

(dr. Cesare Proto)

Il Presidente

(dr. Luigi Piscialli).

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 20 NOV. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI